



Conformità del diritto della concorrenza

Code of conduct (codice di condotta)

**in occasione di eventi e assemblee
della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori**

Preambolo / Impegno a rispettare la conformità del diritto della concorrenza

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (di seguito denominata SSIC) si impegna a favore di una concorrenza efficace, di un comportamento equo nei confronti di tutti gli operatori del mercato e di una conformità efficiente e rispettosa del diritto della concorrenza. La concorrenza aumenta i vantaggi per i clienti creando prodotti migliori e promuovendo servizi di buona qualità. La SSIC si impegna a favore di un atteggiamento di base competitivo, poiché è convinta che questo crea dei benefici per l'economia.

Nell'ambito delle sue attività in quanto associazione, la SSIC organizza un gran numero di eventi e assemblee per i suoi membri, in particolare:

- Giornata della costruzione (Assemblea dei membri)
- Assemblea dei delegati primaverile e autunnale
- Conferenze dei presidenti
- Riunioni del Forum delle imprese interregionali (FüF)
- Conferenze dei direttori
- Riunioni dei gruppi di scambio di esperienze (ERFA)

La SSIC attribuisce grande importanza alla conformità nell'ambito della legge sui cartelli e del diritto della concorrenza. Lo scopo di questo code of conduct è quello di illustrare ai membri della SSIC il comportamento conforme alle regole della concorrenza e funge da linea guida per tutte le assemblee della SSIC.

I membri della SSIC sono inoltre tenuti a rispettare il presente code of conduct. Al fine di sensibilizzare i membri della SSIC al programma di conformità, essi ne vengono regolarmente informati in occasione delle assemblee della SSIC.

A. Accordi

Conclusioni

- **Sono vietati** gli accordi con i **concorrenti** sui prezzi, le quantità e le zone geografiche.
- **Sono vietati** gli accordi con **fornitori o clienti** sui prezzi minimi e fissi, come anche sulla protezione delle zone geografiche.

Qualsiasi accordo, orale o scritto, oppure le pratiche concordate tra imprese di qualsiasi tipo sono definiti accordi. Ciò include in particolare i seguenti tipi di condotta:

- **Le convenzioni con forza obbligatoria:** contratti, accordi scritti, decisioni.
- **Le convenzioni senza forza obbligatoria:** gentlemen's agreement, accordi orali, ecc.
- **Le pratiche concordate:** qualsiasi altro comportamento che promuova comportamenti paralleli tra due o più imprese.

La modalità degli accordi è irrilevante. Essi possono anche nascere via e-mail, chat, SMS, ecc.

Se l'accordo ha come obiettivo o come effetto quello di limitare la concorrenza, esso può essere anti-concorrenziale. Ciò include, ad esempio:

- **Accordi tra concorrenti.** Accordi orizzontali sui prezzi, le quantità e la ripartizione di zone geografiche.
- **Accordi con clienti/fornitori.** Accordi verticali su prezzi minimi e fissi e accordi che prevedono una protezione della zona geografica assoluta.

Tali accordi sono vietati. Le discussioni su questi argomenti sono vietate in tutte le assemblee della SSIC e devono essere rigorosamente evitate. La SSIC e i suoi membri non partecipano ad accordi e a pratiche che limitano la concorrenza, in particolare gli accordi su prezzi, quantità, condizioni e ripartizione del mercato.

B. Scambio di informazioni

Conclusioni

- **Le informazioni confidenziali** che possono influenzare la concorrenza non devono essere condivise con concorrenti, fornitori o clienti.
- In particolare, è **vietato** lo scambio di informazioni confidenziali su prezzi e sconti futuri. Anche i segreti commerciali dell'azienda non possono essere divulgati.

Per scambio di informazioni si intende lo scambio di informazioni sulla concorrenza non accessibili al pubblico. Le informazioni sono importanti per la concorrenza se possono avere un impatto sui prezzi o sulla qualità dei servizi e quindi sulla concorrenza.

Le informazioni rilevanti ai fini della concorrenza comprendono, tra l'altro, quanto segue:

- Prezzi futuri o adeguamenti di prezzo
- Sconti previsti, il cui scambio di informazione può comportare un ravvicinamento del prezzo finale
- Budget pubblicitari o per investimenti non pubblicati
- Offerte per le gare d'appalto

Lo scambio delle suddette informazioni in occasione di eventi e assemblee della SSIC è vietato con:

- Imprese concorrenti
- Fornitori
- Membri
- Clienti

Lo scambio di informazioni rilevanti per la concorrenza è vietato se non può essere giustificato. In occasione delle assemblee e degli eventi della SSIC, la SSIC e i suoi membri non devono discutere di questioni interne, come per es. gare d'appalto, prezzi, costi, analisi di mercato o altre informazioni aziendali riservate, dalle quali i suoi membri, altri concorrenti o partner commerciali potrebbero trarre vantaggi concorrenziali, o se la concorrenza viene eliminata dallo scambio di informazioni.

C. Abuso di potere di mercato

Conclusioni

- **Il potere di mercato** non è problematico, ma il suo abuso è proibito.
- Il potere di mercato non deve essere utilizzato per impedire ai **concorrenti** di accettare ed esercitare la concorrenza.
- Non si deve abusare del potere di mercato per svantaggiare **l'altra parte del mercato** (clienti o fornitori).

Un'impresa ha potere di mercato se può agire in misura significativa e in modo indipendente dagli altri operatori del mercato (per es. concorrenti, clienti, fornitori). Un'impresa con una quota di mercato superiore al 50% su un dato mercato tende ad essere dominante.

L'abuso di potere esiste in particolare nelle forme classiche qui descritte:

- Rifiuto di rapporti commerciali senza motivo oggettivo.
- Condizioni discriminatorie dal punto di vista dei prezzi o altre condizioni discriminatorie nei confronti dei partner commerciali.
- Imposizione forzata di prezzi o di condizioni commerciali inappropriati.
- Offerta di prezzi o di condizioni commerciali sistematicamente inferiori a quelli di un concorrente.
- Restrizione della produzione, delle vendite o dello sviluppo tecnico.
- Vincolo ai contratti di determinate forniture e servizi di servizi aggiuntivi che non hanno alcun collegamento oggettivo.

D. Responsabilità

Conclusioni

- Il capo del servizio giuridico della SSIC è a disposizione per ricevere **segnalazioni di violazioni** in occasione di eventi e assemblee della SSIC.
- Il capo del servizio giuridico della SSIC è a disposizione di tutti i membri della SSIC come **persona di contatto** in relazione alla condotta in occasione alle assemblee della SSIC.

Ciascun membro garantisce il rispetto del code of conduct in occasione di eventi e assemblee della SSIC.

Il capo del servizio giuridico della SSIC è responsabile del corretto svolgimento della procedura di segnalazione, che avviene come segue:

1. **Segnalazione:** in caso di sospetta violazione del code of conduct, deve essere presentata una segnalazione al capo del servizio giuridico della SSIC.
2. **Esame:** il servizio giuridico esamina la segnalazione e, se necessario, interpella uno specialista esterno in diritto della concorrenza. Se viene riscontrata una violazione del code of conduct della SSIC, viene effettuata una segnalazione al Comitato centrale.
3. **Decisione:** il Comitato centrale decide in merito a ulteriori azioni.

Ogni membro è responsabile del rispetto delle prescrizioni della legge sui cartelli. Se la SSIC è motivata o costretta da membri, concorrenti o fornitori ad adottare una condotta impropria, essa si distanzia immediatamente e in modo evidente da tale condotta.

E. Sanzioni

Conclusioni

- Le violazioni della conformità in occasione delle assemblee e degli eventi della SSIC **non sono accettate.**
- Nel caso di violazione accertata, le imprese interessate possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 10 dello statuto della SSIC.